

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 21 gennaio 2003.**

Alemanno, Aprea, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Giovanni Bianchi, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Follini, Fratini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mattarella, Matteoli, Micciché, Molgora, Mussi, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiacomano, Rizzo, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

(Alla ripresa della seduta pomeridiana)

Alemanno, Aprea, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Giovanni Bianchi, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Follini, Fratini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mattarella, Matteoli, Micciché, Molgora, Mussi, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiacomano, Ramponi, Rizzo, Rotondi, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

Annunzio di proposte di legge.

In data 20 gennaio 2003 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

KESSLER ed altri: « Interventi per il sostegno al reinserimento sociale e alla formazione dei detenuti scarcerati » (3552);

RAMPONI: « Esenzione dal requisito della residenza nel comune dove sorge la costruzione sociale per gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia che costituiscono cooperative edilizie » (3553);

RAMPONI: « Estinzione degli assegni di pensione e degli assegni straordinari annessi alle decorazioni al valor militare conferiti agli ex militari già dipendenti dalla cessata Amministrazione italiana dell'Eritrea, mediante liquidazione di una somma *una tantum* » (3554).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di un disegno di legge.

In data 20 gennaio 2003 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

dal ministro degli affari esteri:

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Sud Africa sulla collaborazione nel campo delle arti,

della cultura, dell'istruzione e dello sport, fatto a Città del Capo il 13 marzo 2002 » (3551).

Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

PATRIA: « Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 » (3276) *Parere della V Commissione.*

II Commissione (Giustizia):

BULGARELLI ed altri: « Norme per l'attuazione degli obblighi dell'Italia in tema di repressione universale dei crimini di diritto internazionale » (2881) *Parere delle Commissioni I, III, IV;*

VASCON: « Modifica all'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di competizioni in velocità con veicoli non autorizzate » (3359) *Parere delle Commissioni I e IX.*

IV Commissione (Difesa):

RIVOLTA: « Conferimento di una promozione a titolo onorifico agli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate, della Guardia di finanza e della Guardia costiera in congedo assoluto » (3250) *Parere delle Commissioni I, V e XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale).*

VI Commissione (Finanze):

BENVENUTO: « Disposizioni per facilitare la locazione o l'acquisto dell'abi-

tazione da parte delle giovani coppie e delle famiglie monoparentali » (3269) *Parere delle Commissioni I, II, V, VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

VII Commissione (Cultura):

SASSO ed altri: « Modifica all'articolo 22 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in materia di costituzione e funzionamento delle commissioni per gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore » (3174) *Parere delle Commissioni I e V;*

DI SERIO D'ANTONA ed altri: « istituzione della rete museale dell'emigrazione » (3360) *Parere delle Commissioni I, III, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

VIII Commissione (Ambiente):

RICCIO: « Disposizioni per l'assoggettamento di tutti gli edifici alla normativa antisismica » (3396) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

IX Commissione (Trasporti):

TUCCI ed altri: « Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, concernente il riordino della legislazione portuale » (3251) *Parere delle Commissioni I, V e XI.*

X Commissione (Attività produttive):

MIGLIORI ed altri: « Disposizioni per favorire l'utilizzazione dell'immagine di Pinocchio quale simbolo dei prodotti italiani nel mondo » (3066) *Parere delle Commissioni I, III, V e XIV.*

XII Commissione (Affari sociali):

ERCOLE: «Disciplina della produzione e del commercio dei prodotti fitoterapici» (3236) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Trasmissione dal ministro della giustizia.

Il ministro della giustizia, con lettera in data 17 gennaio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 10 della legge 1° luglio 1977, n. 404, la relazione sullo stato di attuazione del programma di edilizia penitenziaria per l'anno 2002 (doc. CXVI, n. 2).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla II Commissione (Giustizia).

Trasmissioni dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso, ai sensi del comma 2 dell'articolo 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94, le comunicazioni relative ai seguenti decreti ministeriali di utilizzo del Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa, che sono tutte trasmesse alla V Commissione (Bilancio), nonché alle sottoidicate Commissioni:

nn. 91841, 101401, 104494, 107182, 110025, 113101, 113106, 113110, 113111, 113131, 114879, 1190991, 119995, 119996, 120189, 120903, 122352, 124650, 128477, 131231, 141549;

n. 107063 — *alla I Commissione (Affari costituzionali);*

nn. 103493, 129562 — *alla II Commissione (Giustizia);*

nn. 93404, 101421, 107150, 117703, 120903, 126400 — *alla VI Commissione (Finanze);*

nn. 56486, 92259, 106895, 103918, 116515, 127926, 131177 — *alla VII Commissione (Cultura);*

nn. 78306, 114393, 101363, 107897 — *alla VIII Commissione (Ambiente);*

nn. 101305, 119648, 128190 — *alla IX Commissione (Trasporti);*

n. 1124344 — *alla X Commissione (Attività produttive);*

nn. 98394, 116620 — *alla XI Commissione (Lavoro);*

nn. 106055, 114065, 114066 — *alla XII Commissione (Affari sociali);*

n. 104851 — *alla XI Commissione (Lavoro) e alla XII Commissione (Affari sociali).*

Trasmissione da un consiglio regionale.

Il presidente del consiglio regionale della Puglia, con lettera in data 20 gennaio 2003, ha trasmesso il testo di un voto, approvato dal consiglio regionale stesso nella seduta del 23 dicembre 2002, per richiedere al Parlamento l'approvazione di una legge in materia di clemenza in favore dei carcerati.

Questa documentazione sarà trasmessa alla II Commissione (Giustizia).

Comunicazione di nomine ministeriali.

Il Segretario generale della Corte dei conti, con lettera in data 8 gennaio 2003,

ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione relativa al conferimento di incarichi di livello dirigenziale generale, presso la Corte medesima, al ragionier Danilo GIROTTI, al dottor Italo GUARENTE, al dottor Vincenzo PALMIERO e al dottor Edoardo ROMANI.

Tale comunicazione è trasmessa alla I Commissione permanente (Affari costituzionali).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 2 dicembre 2002, a pagina 3, seconda colonna, ottava riga, le parole: « , con modificazioni, » sono soppresse.

INTERROGAZIONI

(Sezione 1 – Condanna alla lapidazione di una giovane sudanese)**A)**

PISTELLI. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Per sapere – premesso che:

si è svolta una campagna internazionale di mobilitazione per salvare la vita della giovane nigeriana Safiya, sulla quale pendeva una condanna alla lapidazione per una gravidanza causata da un atto di violenza;

in Sudan, una giovane diciottenne cristiana, Abok Alfa Akok, è stata condannata, dopo un processo farsa, alla medesima pena in base alla legge islamica per una gravidanza avuta in un rapporto extraconiugale;

l'organizzazione *Human Rights Watch*, il Vaticano e altre istituzioni hanno sollecitato, finora senza esito, le Nazioni Unite a interessarsi del caso;

da quasi 20 anni si sta svolgendo in Sudan un massacro sistematico delle minoranze cristiane e animiste (che assieme costituiscono quasi un terzo della popolazione) da parte del regime guidato da Numeiri –:

se e quali iniziative intenda assumere il Governo, sia in sede bilaterale che in sedi multilaterali, nei confronti del Governo di Khartoum per salvare i diritti e la vita della giovane Abok Alfa Akok e per chiedere il rispetto delle minoranze cristiane e animiste. (3-00687)

(13 febbraio 2002)

(Sezione 2 – Iniziative del Governo per fermare le violazioni dei diritti umani in Vietnam)**B)**

GIACHETTI, BOATO, CALZOLAIO e LANDI DI CHIAVENNA. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Per sapere – premesso che:

il 29 ottobre 2002, secondo diverse fonti di informazione, nel carcere di *Buon Ma Thuor* in Vietnam sarebbe avvenuta l'esecuzione con iniezione letale, senza alcun tipo di processo giudiziario, di tre cittadini *Montagnard* arrestati dalle forze di sicurezza vietnamite dopo le manifestazioni pacifiche del febbraio 2001;

si tratterebbe di Y-Suon Mlo, del villaggio di *Buon Kuang*, di Y-Het Nie Kdam, del villaggio *Buon Ea Tieu*, e di Y-Wan Ayun, del villaggio *Buon Gram*. La loro uccisione è stata confermata dalla *Montagnard Foundation Inc.*, organizzazione che promuove a livello internazionale la tutela dei diritti delle popolazioni indigene *Montagnard*, e la stessa notizia è stata confermata dall'*Agence France Presse*. Tali uccisioni si aggiungono ad altre esecuzioni extragiudiziali, che, secondo preoccupanti notizie, sono avvenute e starebbero avvenendo in altre carceri vietnamite;

le autorità vietnamite, in violazione delle richieste del comitato dei diritti umani dell'Onu del 27 luglio 2002 (UN doc: CCPR/C/SR2031), negano l'accesso a

osservatori indipendenti per verificare il rispetto dei diritti umani negli altipiani centrali;

la politica della cooperazione tra Repubblica italiana e la Repubblica socialista del Vietnam è regolata da un accordo per la promozione e la protezione degli investimenti del 1990, di durata ventennale, e da un accordo per la cooperazione scientifica e tecnologica, rinnovato nel luglio 2002;

significativi impegni sono stati presi dal nostro Paese nei confronti della Repubblica socialista del Vietnam, a partire dalla sottoscrizione del *Memorandum of understating* del maggio 1997, che ha portato all'apertura di una linea di credito agevolato per investimenti nel Paese in questione;

sono in agenda sessioni del gruppo di lavoro italo-vietnamita per la cooperazione, in materia di piccola e media impresa, previsto dal *memorandum* d'intesa sulla cooperazione per le piccole e medie imprese;

il viceministro per le attività produttive, onorevole Adolfo Urso, in occasione di un incontro bilaterale avuto con il Ministro dell'industria vietnamita nel settembre 2001, ha confermato il sostegno dell'Italia all'ingresso della Repubblica socialista del Vietnam nell'Organizzazione mondiale del commercio;

l'Italia figura come Paese finanziatore, tra l'altro, di progetti Unicef e Unesco in Vietnam —:

quali azioni il Governo italiano intenda intraprendere per fermare le gravi violazioni dei diritti umani, tese ad intimidire l'intera minoranza etnica dei *Montagnard*, da parte delle autorità vietnamite;

se il Governo non intenda intraprendere tutte le azioni necessarie al fine di riconsiderare, alla luce delle drammatiche notizie che giungono dal Vietnam, i molteplici impegni citati in premessa, che l'Italia ha promosso con la Repubblica

socialista del Vietnam, al fine di garantire il rispetto dei diritti umani. (3-01777)

(23 dicembre 2002)

(Sezione 3 – Iniziative del Governo per il recupero dei crediti delle imprese italiane operanti in Libia)

C)

LOSURDO. – Al Ministro degli affari esteri. – Per sapere – premesso che:

da anni oltre 100 imprese italiane vantano crediti di oltre 800 milioni di dollari, di sola sorte capitale dell'epoca, derivanti da esportazioni o da lavori assegnati: crediti che sono stati riconosciuti da enti e compagnie governative libiche ed in gran parte confermati da sentenze di tribunali libici;

come è noto il Governo libico all'inizio degli anni '80 eccepì improvvisamente l'esistenza di un contenzioso con il Governo italiano, relativo al risarcimento dei danni di guerra e del periodo coloniale, nonostante che la circostanza fosse stata definita sin dal 1956 e successivamente nel 1998 con gli accordi Dini-Shalgam, con un ulteriore abbuono di oltre 260 milioni di dollari sugli indennizzi già pagati;

il Governo libico, di fatto, non partecipa alle riunioni del comitato misto italo-libico per i crediti a suo tempo costituito —:

quali iniziative intenda intraprendere il Ministro interrogato perché alle imprese italiane vengano riconosciuti i propri indiscussi diritti, soprattutto per pervenire ad un accordo bilaterale di reciprocità che possa proteggere le aziende italiane che abbiano avuto, hanno ed avranno rapporti con la Libia. (3-01189)

(4 luglio 2002)

BUEMI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

si protrae ormai da diversi anni una grave quanto assurda situazione di insolvenza dei crediti maturati da numerose imprese italiane che hanno operato e sono tutt'oggi operanti in Libia, il cui ammontare, di sola sorte capitale dell'epoca, supera gli ottocento milioni di dollari;

si tratta, peraltro, di crediti ufficialmente riconosciuti da enti e compagnie governative libiche, alcuni dei quali confermati da sentenze delle stesse corti libiche, derivanti da esportazioni di beni o da lavori eseguiti da oltre cento imprese italiane;

il Governo libico, infatti, agli inizi degli anni '80 bloccò i pagamenti alle nostre imprese, sostenendo l'esistenza di un contenzioso con il Governo italiano per il risarcimento di danni di guerra e del periodo coloniale, circostanza poi acclarata nel 1956 e in due accordi posteriori (Dini-Shalgam nel 1998 e Sace-Governo libico del 26 ottobre 2000), cui seguì un abbuono di oltre 260 milioni di dollari sugli indennizzi pagati;

il perdurare di un tale stato di cose è da ascrivere anche al fatto che dal 19 settembre 2001 il comitato misto italo-libico per i crediti non si è più riunito per defezione della delegazione libica, che ha disertato l'incontro del 5 novembre 2001 a Roma, nel corso del quale si sarebbero dovute definire le modalità di pagamento;

quanto descritto, in definitiva, non è altro che la conseguenza dell'assoluta mancanza di un accordo bilaterale di reciprocità che protegga le imprese italiane che hanno intrapreso rapporti commerciali con la Libia —:

innanzitutto, se siano a conoscenza dei continui ed inutili appelli che le persone interessate rivolgono al ministero degli affari esteri, senza che questa abbia fornito alcuna concreta speranza di risoluzione di questa incresciosa situazione;

quindi, se e con quali provvedimenti, eventualmente di concerto con le autorità costituite e competenti, intendano intervenire (come peraltro a loro tempo fecero Francia e Germania nei confronti dell'Iran) per salvaguardare i diritti delle nostre aziende all'estero ed evitare così quegli ingiustificati collassi cui le piccole e medie imprese italiane sono andate incontro in circostanze di questo genere.

(3-01192)

(4 luglio 2002)

CRISTALDI, MACERATINI, CANNELLA, LA RUSSA, FRAGALÀ e BOCCHINO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

numerose imprese italiane vantano crediti per opere realizzate in Libia: tali crediti risultano riconosciuti da enti e compagnie governative libiche, alcuni confermati da sentenze delle stesse corti libiche, ma le stesse imprese non riescono a venire in possesso delle somme loro spettanti, a causa dell'atteggiamento del Governo libico, che sostiene esistere un contenzioso con il Governo italiano relativo ad un risarcimento di danni di guerra. Le imprese italiane non riescono ad ottenere le somme nonostante gli accordi del 1998 e del 2000, che avrebbero dovuto chiudere la vicenda;

sono oltre cento le aziende italiane che vantano crediti per un ammontare di circa 800 milioni di dollari americani —:

quali iniziative il Governo italiano abbia sinora intrapreso e quali intenda intraprendere per assicurare alle imprese italiane che hanno lavorato in Libia, ed ancora vi lavorano, di venire in possesso delle somme loro spettanti, anche in considerazione del fatto che gli operatori economici libici possono tranquillamente investire somme in Italia avendo la certezza che nessuno organismo le confiscerà.

(3-01495)

(17 ottobre 2002)

(Sezione 4 – Priorità nella realizzazione di interventi per la viabilità in Sicilia)

D)

BURTONE, ENZO BIANCO, FINOCCHIARO e PISCITELLO. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Per sapere – premesso che:

in data 5 giugno 2002, vi è stato a Roma un incontro tra il presidente della regione Sicilia e l'amministratore Anas per valutare le priorità degli interventi da realizzare per il comparto stradale regionale di competenza dell'ente pubblico;

riferendo circa l'esito dell'incontro, il presidente della regione ha sostenuto che sono stati stornati i fondi destinati alla realizzazione dell'autostrada Catania-Siracusa in favore dell'autostrada Palermo-Agrigento;

il finanziamento della Catania-Siracusa sarebbe invece affidato alla procedura del *project financing* e vedrebbe l'introduzione del pedaggio per il rientro dei costi;

se la notizia dovesse essere confermata, ciò comporterebbe un ulteriore ritardo nella realizzazione di un'autostrada che ha una valenza strategica per l'intero territorio regionale e su cui si sono già registrati purtroppo una serie di ritardi attribuibili a tutte le amministrazioni competenti –:

in base a quali criteri sia stata definita la priorità circa la realizzazione dell'autostrada Palermo-Agrigento, tanto da giungere alla sottrazione di fondi già stanziati in favore dell'autostrada Catania-

Siracusa, e quali iniziative intenda intraprendere affinché i fondi già stanziati non vengano sottratti alla realizzazione dell'opera, evitando che si vengano a determinare ritardi insopportabili per le locali comunità. (3-01042)

(10 giugno 2002)

(Sezione 5 – Iniziative per la rapida conclusione dei lavori di sistemazione dell'asta di svincolo di Battipaglia)

E)

BRUSCO. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Per sapere – premesso che:

il 13 ottobre 1990 ebbero inizio i lavori di sistemazione ed adeguamento dell'asta di svincolo di Battipaglia (Salerno) per agevolare il traffico nella zona di ingresso al centro abitato ed il collegamento alla strada statale 18 per il Cilento e gli Alburni;

a causa di vicissitudini di varia natura, nessuno dei due lotti funzionali sono stati, ad oggi, portati a termine, anzi i lavori sono interrotti da circa un decennio;

tale opera è urgente e indilazionabile per evidenti ragioni legate allo sviluppo dell'intera area, posta a sud della provincia di Salerno, a forte vocazione turistico-commerciale –:

se e quali iniziative si intendano adottare per velocizzare la ripresa ed il completamento dei lavori. (3-01463)

(9 ottobre 2002)

PROPOSTE DI LEGGE: PISAPIA ED ALTRI; FANFANI ED ALTRI: SOSPENSIONE CONDIZIONATA DELL'ESECUZIONE DELLA PENA DETENTIVA NEL LIMITE MASSIMO DI TRE ANNI (3323-3386)

(A.C. 3323 - Sezione 1)

EMENDAMENTI DICHIARATI INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA SEDUTA

Al comma 3, sostituire le parole: è estinta con le seguenti: per il periodo di sospensione, si estingue.

5. 27. Guido Giuseppe Rossi, Lussana, Bricolo, Dario Galli.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis. (Sospensione del processo e messa alla prova). - 1. Il giudice su istanza dell'imputato, sentite le parti, può disporre con ordinanza la sospensione del processo quando ritiene di dover valutare la personalità dell'imputato all'esito della prova disposta a norma del comma 2. Il processo è sospeso per un periodo non superiore a cinque anni quando si procede per reati per i quali è prevista la pena dell'arresto o della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni. Durante tale periodo è sospeso il corso della prescrizione.

2. Con ordinanza di sospensione il giudice affida l'imputato ai servizi sociali dell'amministrazione della giustizia per lo svolgimento delle opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno. Con il medesimo provvedimento il giudice può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione con la persona offesa dal reato.

3. Contro l'ordinanza possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore.

4. La sospensione non può essere disposta se l'imputato chiede il giudizio abbreviato o il giudizio immediato.

5. La sospensione è revocata in caso di trasgressioni alle prescrizioni imposte.

6. Decorso il periodo di sospensione, il giudice fissa una nuova udienza nella quale dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento dell'imputato, del rispetto delle prescrizioni e della evoluzione della personalità, ritiene che la prova abbia dato esito positivo. In caso contrario il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero per la prosecuzione del processo.

7. 04. Cento, Boato, Zanella, Cima, Bulgarelli.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis. (Potenziamento dei servizi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione relativi alla medicina penitenziaria) - 1. Per esigenze connesse al potenziamento dei servizi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione relativi alla medicina penitenziaria è autorizzata la spesa di euro 15.000.000 per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dallo stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2003-2005 nell'unità provvisoria di base di parte corrente « Fondo speciale » iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze

per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, i decreti che, in presenza dei presupposti richiesti dalla legge, dispongano l'utilizzo del Fondo di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. I decreti di cui al precedente periodo sono altresì elencati nell'allegato di cui all'articolo 11, comma 6-bis, della citata legge n. 468 del 1978.

7. 06. Mario Pepe, Bondi.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis. (Aumento della pianta organica dei medici penitenziari) — 1. Il numero dei medici incaricati di cui all'articolo 1 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, è aumentato di 50 unità. Conseguentemente, alla tabella A allegata alla medesima legge, la parola: « 350 » è sostituita dalla seguente: « 400 ».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in euro 4.500.000 per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, i decreti che, in presenza dei presupposti richiesti dalla legge, dispongano l'utilizzo del Fondo di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. I decreti di cui al precedente periodo sono altresì elencati nell'allegato di cui all'articolo 11, comma 6-bis, della citata legge n. 468 del 1978.

7. 07. Mario Pepe, Bondi.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis. (Aumento dell'organico del personale di servizio sociale) — 1. Gli organici del personale del servizio sociale per adulti sono aumentati di 200 unità.

7. 08. Kessler, Finocchiaro

(A.C. 3323 — Sezione 2)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 3323 — Sezione 3)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

NULLA OSTA

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli articoli aggiuntivi 7. 03 Guido Rossi, 7. 06 e 7.07 Mario Pepe, 7. 08 e 7. 09 Kessler, 9. 01 Lussana e 9. 06 Kessler, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione o copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 3323 – Sezione 4)ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

(Sospensione condizionata dell'esecuzione di tre anni di pena detentiva).

1. Nei confronti del condannato che ha scontato almeno un quarto della pena detentiva inflitta e deve scontare, come residuo di maggior pena, una pena detentiva non superiore a tre anni, l'esecuzione della stessa è sospesa, salvo quanto previsto dagli articoli 2 e 3.

2. La sospensione dell'esecuzione della pena può essere disposta una sola volta, tenendo conto della pena determinata ai sensi dell'articolo 663 del codice di procedura penale.

3. La sospensione dell'esecuzione della pena non può essere disposta nei confronti di chi sia stato sottoposto, nei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, o sia sottoposto al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 1.

(Sospensione condizionata dell'esecuzione di tre anni di pena detentiva).

Sopprimerlo.

1. 18. Raisi, Saia, Ascierio, Airaghi, Foti, Butti, Alboni, Menia, Leo, Castellani, Migliori, Giorgio Conte, Alberto Giorgetti, Bornacin.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. *(Lavoro civico non retribuito).* – 1. I detenuti che devono scontare pena una detentiva non superiore a tre anni, anche se costituente residuo di maggior pena, sia essa reclusione o arresto, su apposita istanza sono ammessi a svolgere un lavoro civico non retribuito. Il beneficio non è concesso a quanti non abbiano espiato almeno la metà della pena detentiva.

2. Il lavoro civico consiste nell'espletamento di attività lavorativa non retribuita esclusivamente in favore dei soggetti indicati dall'articolo 2, preferibilmente nell'ambito della provincia di residenza o del comune di residenza, per almeno sei ore giornaliere e continuativamente fino all'espiazione della pena residua; non è ammesso l'espletamento del lavoro civico nei giorni festivi se non a richiesta del condannato. Un giorno di lavoro civico corrisponde a due giorni di pena detentiva. Il periodo di pena espiato mediante assegnazione al lavoro civico non può essere computato ai fini della riduzione di pena per liberazione anticipata di cui all'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, i due benefici sono tra loro alternativi e non cumulabili.

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Lussana.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. *(Misure alternative alla detenzione in carcere).* – 1. Nei confronti del condannato in stato di detenzione che

abbia scontato almeno metà pena e che deve scontare una pena detentiva non superiore a tre anni, anche se costituente residuo di maggior pena, la pena è espiata nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza.

2. Lo straniero senza permesso di soggiorno e privo dei requisiti per ottenerlo, che deve scontare una pena detentiva non superiore a tre anni, anche se costituente residuo di maggior pena, è immediatamente espulso, con le modalità previste dalle leggi vigenti, ove risulti impossibile l'applicazione della misura di cui al comma 1.

3. Resta salva l'applicazione della legge 26 luglio 1975, n. 354, in quanto compatibile.

1. 19. Mantini.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. L'esecuzione della pena detentiva non superiore a tre anni, anche come residuo di maggior pena, è sospesa nei confronti del condannato che abbia mantenuto regolare condotta ai sensi dell'articolo 30-ter, comma 8, della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo quanto previsto dagli articoli 2 e 3.

1-bis. Al condannato a cui è concessa la sospensione della esecuzione della pena di cui al comma 1 non si applica la sospensione di cui all'articolo 656, comma 5, del codice di procedura penale.

1. 38. Cirielli, Bellotti.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'esecuzione della pena detentiva non superiore a tre anni, anche come residuo di maggior pena, è sospesa nei confronti del condannato che abbia mantenuto regolare condotta ai sensi dell'articolo 30-ter, comma 8, della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo quanto previsto dagli articoli 2 e 3.

1. 39. Cirielli, Bellotti.

Al comma 1, premettere le parole: Salvo quanto previsto dagli articoli 163 e 176 del codice penale e dal titolo I, capo IV, della legge 26 luglio 1975, n. 354,

1. 53. Maura Cossutta.

Al comma 1, premettere le parole: Salvo quanto previsto dall'articolo 656 del codice di procedura penale,

1. 2. Siniscalchi.

Al comma 1, dopo le parole: Nei confronti del condannato *aggiungere le seguenti:* con sentenza passata in giudicato.

1. 4. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, dopo le parole: Nei confronti del condannato *aggiungere le seguenti:* che ha tenuto regolare condotta ai sensi dell'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e.

* **1. 3.** Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, dopo le parole: Nei confronti del condannato *aggiungere le seguenti:* che ha tenuto regolare condotta ai sensi dell'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e.

* **1. 40.** Cirielli, Bellotti.

Al comma 1, sostituire le parole da: che ha scontato *fino a:* tre anni *con le seguenti:* entro il 31 dicembre 2002, il quale deve scontare una pena detentiva non superiore a tre anni, anche se costituente residuo di maggior pena.

1. 1. Perrotta.

Al comma 1, sostituire le parole da: ha scontato *fino a:* maggior pena, *con le seguenti:* deve scontare.

1. 5. Cento, Boato, Zanella, Cima, Bulgarelli.

Al comma 1, sopprimere le parole: ha scontato almeno un quarto della pena detentiva inflitta e.

1. 6. Pisapia, Boato, Russo Spena.

Al comma 1, sopprimere le parole: ha scontato almeno un quarto della pena detentiva inflitta e.

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: una sola volta aggiungere le seguenti: e a condizione che il condannato abbia scontato almeno un quarto della pena detentiva inflitta.

1. 52. Mazzoni.

Al comma 1, sostituire la parola: scontato con la seguente: espriato.

1. 20. Raisi, Saia.

Al comma 1, sostituire le parole: almeno un quarto con le seguenti: almeno due terzi.

1. 7. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, sostituire le parole: almeno un quarto con le seguenti: due terzi.

1. 8. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, sostituire le parole: almeno un quarto con le seguenti: almeno metà.

*** 1. 9.** Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, sostituire le parole: almeno un quarto con le seguenti: almeno metà.

*** 1. 21.** Mantini.

Al comma 1, sostituire le parole: almeno un quarto con le seguenti: metà.

1. 10. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, sostituire le parole: almeno un quarto con le seguenti: almeno un terzo.

1. 22. Raisi, Saia.

Al comma 1, dopo le parole: pena detentiva inflitta aggiungere le seguenti: , che abbia dato prova di un concreto recupero sociale.

1. 12. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, sostituire le parole: deve scontare con le seguenti: deve ancora espriare.

1. 23. Raisi, Saia.

Al comma 1, dopo le parole: deve scontare, aggiungere la seguente: anche.

*** 1. 13.** Pisapia, Russo Spena, Boato.

Al comma 1, dopo le parole: deve scontare, aggiungere la seguente: anche.

*** 1. 51.** Mazzoni.

Al comma 1, dopo le parole: una pena detentiva aggiungere le seguenti: o alternativa.

1. 11. Siniscalchi.

Al comma 1, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: sei mesi.

1. 14. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: un anno.

1. 15. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: due anni.

*** 1. 16.** Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: due anni.

*** 1. 24.** Raisi, Saia, Zacchera.

Al comma 1, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: due anni.

*** 1. 25.** Mantini.

Al comma 1, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: due anni.

*** 1. 26.** Kessler.

Al comma 1, sostituire le parole: è sospesa con le seguenti: può essere sospesa.

1. 17. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 2, sostituire la parola: disposta con la seguente: applicata.

*** 1. 27.** Guido Giuseppe Rossi, Lussana

Al comma 2, sostituire la parola: disposta con la seguente: applicata.

*** 1. 28.** Raisi, Saia.

Al comma 2, sostituire la parola: disposta con la seguente: decisa.

1. 29. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 2, dopo le parole: una sola volta aggiungere le seguenti: e a condizione che il condannato abbia scontato almeno due terzi della pena detentiva inflitta.

1. 30. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 2, dopo le parole: una sola volta aggiungere le seguenti: e a condizione che il condannato abbia scontato due terzi della pena detentiva inflitta.

1. 31. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 2, dopo le parole: una sola volta aggiungere le seguenti: e a condizione che il condannato abbia scontato almeno metà della pena detentiva inflitta.

1. 32. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 2, dopo le parole: una sola volta aggiungere le seguenti: e a condizione che il condannato abbia scontato metà della pena detentiva inflitta.

1. 33. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 2, sopprimere le parole da: , tenendo conto della pena fino alla fine del comma.

1. 34. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 2, sostituire le parole: tenendo conto con le seguenti: dopo aver tenuto conto.

1. 35. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , nei confronti di coloro ai quali sono stati concessi, alla data di entrata in vigore della presente legge, i benefici penitenziari di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354.

1. 36. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. La concessione della sospensione non preclude, ove richiesta, l'applicazione delle misure alternative alla detenzione di cui al capo VI della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. Fino alla scadenza del periodo di sospensione il condannato può rinunziarvi con dichiarazione scritta.

1. 37. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Lucidi.

Sopprimere il comma 3.

1. 41. Kessler.

Al comma 3, sostituire la parola: disposta con la seguente: applicata.

1. 42. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 3, sopprimere le parole: sia stato sottoposto, nei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, o.

*** 1. 43.** Boato, Cento, Zanella, Cima, Bulgarelli.

Al comma 3, sopprimere le parole: sia stato sottoposto, nei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, o.

*** 1. 60.** Siniscalchi.

Al comma 3, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: dieci anni.

1. 44. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 3, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: cinque anni.

1. 45. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 3, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: quattro anni.

*** 1. 46.** Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 3, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: quattro anni.

*** 1. 47.** Raisi, Saia, Zacchera.

Al comma 3, dopo le parole: articolo 14-bis aggiungere le seguenti: o al regime speciale di cui all'articolo 41-bis, comma 2.

1. 48. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: , salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-ter.

1. 49. Pisapia, Russo Spena, Boato.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. La sospensione dell'esecuzione della pena di cui al comma 1 non impedisce la presentazione di istanza di misura alternativa diversa e non preclude la decisione sulle istanze a tal fine depositate e sulle quali l'autorità giudiziaria non ha formulato la sua decisione.

1. 50. Bonito.

